Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 185

MEDAGLIA D'ARGENTO

BONI Piemonte di Giovanni e di Perugini Anna, da Casale Monferrato, classe 1913, sottotenente C.E.M.M. (s. c.), partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di formazione partigiana, si distingueva per doti eccezionali di organizzatore e di animatore, portando in breve tempo il proprio reparto ad alto grado di efficienza. Dopo aver partecipato con valore a numerosi combattimenti, dando prova, sempre, di coraggio e di capacità militare, nel tentativo di portare soccorso ad un gruppo di partigiani attaccato da soverchianti forze tedesche immolava la sua nobile esistenza alla Patria. — Cossato, 17 febbraio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CANONICA Michele fu Virginio e di Gallo Maddalena, da Sant'Albano Stura (Cuneo), classe 1916, tenente di amministrazione in s.p.e., partigiano combattente. — Comandante di una brigata partigiana forte di oltre 700 uomini, per lunghi mesi presidiava larghe zone di territorio, sostenendo la pressione di soverchianti forze tedesche e fasciste. Chiamato a ricoprire la carica di capo di Stato Maggiore divisionale, prendeva brillantemente parte ai combattimenti di Alba, Canelli, Nizza Monferrato e, infine, alla liberazione di Torino. — Piemonte, dicembre 1944-aprile 1945.

(5431)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1950, n. **1095.**

Inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'art. 13, modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, dopo le parole: « La Banca nazionale di agricoltura » sono inserite le seguenti: « La Cassa di risparmio di Calabria ».

L'ultimo comma dello stesso art. 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, resta modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, alle parole: « la Banca nazionale del lavoro e la Banca nazionale dell'agricoltura » sono sostituite le seguenti: « la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria ».

Nel secondo comma dell'art. 22 dopo le parole: « dalla Banca nazionale dell'agricoltura », sono inserite le seguenti: « dalla Cassa di risparmio di Calabria ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 9 dicembre 1950, n. **1096.**

Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di età.

Art. 2.

Il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni stabilite dal predetto regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1950,

è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 1950-51, alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che sono stati trattenuti nell'anno scolastico 1949-50, a norma dell'articolo precedente, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1950 abbiano compiuto il 70° anno di età.

Art. 3.

Durante il periodo di mantenimento in servizio, disposto ai sensi della presente legge o della legge 26 febbraio 1949, n. 93, il suddetto personale rimane iscritto, ad ogni effetto, nel ruolo di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* SEGNI

LEGGE 14 dicembre 1950, n. **1097.**

Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni jugoslave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.

Art. 2.

Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, sono estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, già concessi (a cominciare da quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41) o o che verranno accordati ai pensionati statali.

I titolari delle pensioni provvisorie indicate al comma che precede, sono equiparati, per quanto concerne la misura dei miglioramenti stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 2.100.000 (due milioni e centomila) derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrisponte riduzione dello stanziamento al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. **1098.**

Distacco della frazione di Carrufo dal comune di Ofena e sua aggregazione a quello di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 15 novembre 1944, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Carrufo del comune di Ofena (provincia di L'Aquila) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

Visti i voti favorevoli della Giunta e del Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, espressi rispettivamente con deliberazione in data 9 dicembre 1944, n. 16, e in data 19 giugno 1948, n. 30;

Viste le deliberazioni in data 19 gennaio 1947, n. 1, del Consiglio comunale di Ofena e in data 1° febbraio 1947, n. 21, della Deputazione provinciale di L'Aquila concernenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione di Carrufo è distaccata dal comune di Ofena e aggregata a quello di Villa Santa Lucia degli Abruzzi con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ofena e di Villa Santa Lucia degli Abruzzi e la frazione Carrufo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. **1099.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Francescane di Sant'Elisabetta, in Verona.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Francescane di Sant'Elisabetta, in Verona, e la Congregazione stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in immobili situati in Verona e valutati L. 210.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1951

LEGGE 4 gennaio 1951, n. **6.**

Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di lire 500 milioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati è concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni.

Tale contributo sarà impiegato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, in finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per attività artigiane ed economiche.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1° aprile 1950, n. 155.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1948, con il quale il gr. uff. Nicola Di Guglielmo venne nominato direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1950, con il quale il direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni gr. uff. Nicola Di Guglielmo è stato collocato a riposo, con effetto dal 16 novembre 1950, per raggiunti limiti di età e di servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il comm. prof. dott. ing. Romolo De Caterini, ispettore generale (grado 5°) nel Ministero delle finanze Servizi tecnici erariali è nominato direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con effetto dal 29 novembre 1950.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 1, foglio n. 81 — MANZELLA

(187)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1950.

Autorizzazione alla Società per azioni « Comitas » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il proprio decreto Ministeriale in data 28 aprile 1948, col quale la Società per azioni « Comitas » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione

e la riassicurazione nei rami trasporti, incendio, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e furti;

Vista la domanda della predetta Società intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Comitas » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni.

Roma, addì 27 settembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(170)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1950.

Nomina di un componente la Commissione di studio incaricata di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti di azienda è stato incluso fra i componenti della Commissione di studio incaricata di elaborare le norme necessarie per l'attuazione degli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602;

Vista la designazione del dott. Dall'Ara Antonio a rappresentare la Confederazione italiana dirigenti di azienda in seno alla suddetta Commissione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dall'Ara Antonio è chiamato a far parte della Commissione di studio, istituita ai sensi del decreto interministeriale 27 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, registro n. 6, foglio n. 188, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 10 e 13 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1950-51 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1950

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1950
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 255. — BRUNO

(149)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, concernente la istituzione in Firenze di un Ente autonomo denominato « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, sulla nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1947, con cui venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato »;

Considerato che per scaduto triennio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'Ente, deve essere rinnovato il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, è composto come segue:

sig. Giovanni Naldi, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

prof. Roberto Bracco, per il Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Costantino Pecorelli, per il Ministero della pubblica istruzione;

sig. Otello Montelatici, per il comune di Firenze;

sig. Giuseppe Molli, per il comune di Firenze;

dott. Cesare Loria, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

sig. Igino Cassi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

gr. uff. Mario Vannini Parenti, per l'Ente provinciale per il turismo di Firenze;

dott. Luigi Gajo, per l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Firenze;

rag. Giuseppe Marando, per l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Firenze;

sig. Righetto Mannaioni, per la provincia di Firenze;

avv. Luigi Boniforti, per la Cassa di risparmio di Firenze;

dott. Nello Niccoli, per la Cassa di risparmio di Firenze;

sig. Bruno Bearzi, per gli industriali;

comm. Walfrè Franchini, per i commercianti;

dott. Danilo Zingoni, per gli artigiani;

ing. Giovanni Sepe Quarta, per l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

sig. Guglielmo Bacci, per i lavoratori del commercio;

avv. Alfredo Merlini, per i lavoratori dell'industria.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Garbarini Simone, notaio residente in Sestri Ponente, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, il 1° gennaio 1951;

Caruso Stefano, notaio residente nel comune di Palermo, il 15 gennaio 1951;

Nessi Alberto, notaio residente nel comune di Como, il 20 gennaio 1951.

(174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 13

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 gennaio 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,83	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,84

Media dei titoli del 17 gennaio 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,70
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 3 % lordo	50,15
Id. 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	91,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo n. 632, valide per il giorno 17 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,38	» corona norvegese
Olanda	164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 14

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 gennaio 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,83	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 18 gennaio 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,75
Id. 3,50 % 1902	70,20
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	72,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % 1936	92,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

41ª Estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto (1908)

Si notifica che il giorno 7 febbraio 1951, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 41ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto (1908) 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta tabella di ammortamento, sono 9080 sulle 106.400 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1951, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(153)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11

E' stata chiesta la rinnovazione dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) n. 392.950, n. 392.951, n. 392.952, dell'annua rendita di L. 70 ciascuno, intestati a Della Camera Stefano fu Emidio, domiciliato a Morcone (Benevento), ipotecati per cauzione dovuta da Delli Venneri Luigi di Nicola e Delli Venneri Tommaso fu Gennaro, quali esattori delle imposte dirette del comune di Morcone, e contenenti a tergo dichiarazione di cessione a favore del predetto Delli Venneri Tommaso fu Gennaro.

Poichè detti certificati sono mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 168 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 settembre 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3952)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimentale del certificato Consolidato 3,50% (1906) n. 56297 dell'annua rendita di L. 42 intestato a Spetalieri Pietro fu Vincenzo, domiciliato in Adernò, con vincolo a favore della Camera notarile di Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 168 del regolamento generale sul Debito pubblico alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 settembre 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3953)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato degli immobili espropriati per la costituzione dell'aeroporto di Alghero.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 14 novembre 1950, n. 121, registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1950, al registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 85, sono stati dismessi dal pubblico Demanio e trasferiti al patrimonio dello Stato i seguenti immobili, già espropriati per la costituzione dell'aeroporto di Alghero, e controdistinti in rosa nell'estratto mappale dei fogli 12, 16, 25 e 26 del catasto unico comunale di Alghero: foglio di mappa 11, mappale 8, superficie ha 0.25.08; foglio di mappa 12, mappale 4, superficie ha 0.67.00, in totale superficie ha 0.92.08.

(154)

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili espropriati per l'ampliamento dell'aeroporto di Levaldigi.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 19 novembre 1950, n. 128, registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1950, registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 86, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti al patrimonio dello Stato i seguenti immobili già espropriati per l'ampliamento dell'aeroporto di Levaldigi: zona di terreno sita nel comune di Savigliano riportata in catasto al foglio di mappa 131, particelle 6, 7, 2, 3, 8, 1, 5; foglio di mappa 130, particella n. 5. Superficie totale ha 33.05.29.

(155)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 31 dicembre 1948, n. 36854, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Saraceno dott. Ignazio Maria, vice prefetto.

Componenti:
Giacanelli dott. Romeo, veterinario provinciale;
Moretti prof. dott. Bruno, docente di clinica medica veterinaria;
Barboni prof. dott. Elio, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Lombardelli dott. Raffaele, veterinario condotto.

Segretario:
Sparano dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(182)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per il conferimento di borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1951.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il regio decreto 9 maggio 1901 e il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, relativi alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per il conferimento di borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1951:

1) un concorso a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a un posto di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia, per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi, verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 360.000; a quello per l'architettura, per il soggiorno in Grecia di sei mesi, un assegno complessivo di L. 240.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese dei viaggi ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Essi avranno alloggio gratuito nella Scuola. Gli assegni graveranno sul cap. 209 esercizio 1950-51.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti) non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, non abbia superato l'età di anni quaranta;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti civili e politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) titolo di studio, e precisamente:

a) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per gli alunni di archeologia;

b) diploma di laurea in architettura o copia autentica per gli alunni aggregati di architettura, conseguito in una Università o Istituto superiore italiano;

5) certificato penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati potranno unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la loro preparazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte classica o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta. La Commissione potrà accertarsi altresì della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere la prova d'esame prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Con particolare avviso verrà indicato il giorno in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 25 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(210)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 14936/3ª San. del 12 agosto 1948, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie consorziate di Rocchetta Vara (consorzio con i comuni di Borghetto Vara, Brugnato e Zignago) e di Sesta Godano (consorzio con i comuni di Carro e Carrodano), vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1947;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato, per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 stesso mese, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso:

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in epigrafe:

1. Todisco dott. Elio	punti 71,75	su 150
2. Zamperini dott. Mameli	» 71,50	»
3. Meschini dott. Stelio	» 71,125	»
4. Lo Russo dott. Roberto	» 71,125	»
5. Torri dott. Elio	» 70,687	»
6 Paita dott. Carlo	» 70 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per 8 giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 12 dicembre 1950

Il prefetto: FORNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1947, bandito con decreto prefettizio n. 14936/3ª San., dal 12 agosto 1948;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali ciascun candidato ha inteso concorrere;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:

1) Todisco dott. Elio: Sesta Godano (Consorzio);

2) Zamperini dott. Mameli: Rocchetta Vara (Consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 12 dicembre 1950

Il prefetto: FORNI

(103)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.